



OGGETTO: P.U.A. via G.AMBROSOLI – L. PELEATTI , Portogruaro

COMMITTENTE : IMMOBILIARE SVEVO s.a.s.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA

IL TECNICO

Via Trieste N° 20 -30020 Gruaro (VE)

tel. e fax 0421.206019-Cell.333.7448534

c.f. TFF MRZ 66M12 L483B - p. I.V.A. 02790980276

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PRESTAZIONALE

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – TIPOLOGIE DI LAVORI

CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO

Art. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Art. 4 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Art. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 6 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E PERSONA AUTORIZZATA A RISCOUTERE

Art. 7 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA DEL CANTIERE

Art. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI

Art. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA' PER RITARDI – SOSPENSIONI E PROROGHE

Art. 11 - PROGRAMMA DEI LAVORI

Art. 12 - CONTABILITA' DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO

Art. 13 - PAGAMENTI A SALDO

Art. 14 - VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 15 - REVISIONE PREZZI

Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Art. 17 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Art. 18 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 21 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI - ASSICURAZIONE

Art. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Art. 23 - VARIAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - SUBAPPALTO

Art. 25 - RISERVE DELL'IMPRESA E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 26 – CUSTODIA E BUONA CONSERVAZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Art. 27 - COLLAUDO – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 29 - RECESSO DAL CONTRATTO

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e forniture, finalizzate alla **“esecuzione delle opere di urbanizzazione per la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo di via G. Ambrosoli – via L. Peleatti, a Portogruaro “.**

In particolare l'intervento riguarda la sistemazione della viabilità, e gli spazi limitrofi (marciapiedi, parcheggi, pubblica illuminazione, reti tecnologiche, arredo urbano, piantumazioni, etc.) alle vie Ambrosoli-Peleatti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi seguendo anche le direttive e le disposizioni che saranno impartite a tali fini dalla Direzione dei Lavori.

Essendo l'intervento da eseguirsi di importo inferiore ad Euro 500.000,00 con lavori di scavo e di realizzazione di sottoservizi, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 163/2006, si procederà con l'appalto a corpo delle opere previste, secondo la specificazione sotto riportata.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – TIPOLOGIE DI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori del P.U.A. Ambrosoli – Peleatti compresi nel presente appalto deriva dalle voci di seguito indicate:

TIPOLOGIA LAVORI	A MISURA Importo Euro	A CORPO Importo Euro	TOTALE Importo Euro
Scavi, riempimenti, rimozioni e Demolizioni	-	34.079,24	34.079,24
Sottofondi stradali	-	8.175,56	8.175,56
Reti tecnologiche	-	61.009,63	61.009,63
Pavimentazioni stradali e segnaletica	-	70.666,30	70.666,30
Opere di Arredo urbano e Verde	-	12.947,00	12.947,00
TOTALE	-	186.877,73	186.877,73

Pertanto l'importo dei lavori da affidare è così suddiviso:

- A CORPO	
soggetti a ribasso d'asta	€ 186.877,73
- ONERI PER LA SICUREZZA	
non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.551,26 (*)
Importo totale	€ 192.428,99

(*) *derivati dal computo metrico estimativo allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento.*

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta a prezzi unitari dell'aggiudicatario sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara ed aumentato dell'importo del costo per la sicurezza, che resta fissato nella misura sopra indicata.

Nel caso di errori nei conteggi, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara verrà applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali.

L'importo contrattuale come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo dei lavori a corpo posti a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I prezzi offerti contengono tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi della legislazione vigente.

La categoria prevalente è la OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari). Ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione e in conformità all'Allegato "A" del Regolamento di attuazione (DPR n. 207 del 05.10.2010), possono partecipare alla gara le ditte classificate nella categoria prevalente per l'intero importo posto a base di gara, cioè **categoria OG3 classifica I**.

Ai sensi di legge, le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie diverse dalla categoria prevalente sono indicate nella seguente **Tabella "A"** con i relativi importi. Per quanto riguarda le categorie diverse dalla categoria prevalente, le parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. Si precisa che nel caso di procedura negoziata la quota parte subappaltabile della categoria prevalente è pari al 20%.

TABELLA "A"

Descrizione ed elenco opere	Categorie opere Generali e opere Specializzate	Importo Euro	Incidenza Percentuale %
1. Pavimentazioni e reti tecnologiche	OG3 (prevalente)	135.351,81	70,34%
2. Scavi, riempimenti, rimozioni, demolizioni e sottofondi stradali	OS1 (non prevalente)	43.762,30	22,74%
3. Opere di arredo urbano	OS24 (non prevalente)	13.314,88	6,92%
TOTALE LAVORI		192.428,99	100,00%

CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO

Art. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale d'Appalto D.M. 19.04.2000 n. 145;
- il presente Capitolato Speciale Prestazionale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni;
- il piano di sicurezza e coordinamento e le eventuali proposte integrative presentate dall'appaltatore di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- il cronoprogramma.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici.

La Direzione dei Lavori si riserva di consegnare all'impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

Art. 4 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare il Capitolato Generale d'Appalto D.M. 19.04.2000 n.145, il Codice dei Contratti D.lgs. n. 163/2006 e il Regolamento di Attuazione DPR 05.10.2010 n.207.

Art. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati che compongono il progetto esecutivo, prevale la soluzione più aderente alla corretta e completa realizzazione di lavori e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e del Capitolato Speciale d'appalto è fatta tenendo conto dei risultati perseguiti con la realizzazione del progetto e comunque nella maniera più aderente alla vigente normativa in materia di lavori pubblici; qualora queste ultime lascino irrisolto il dubbio interpretativo, saranno applicabili le norme del Codice Civile sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e segg.)

Art. 6 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E PERSONA AUTORIZZATA A RISCOUTERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, notificazioni o comunicazioni dipendenti dal contratto.

L'appaltatore, inoltre, deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale, le generalità della persona autorizzata a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio o della persona autorizzata a riscuotere dev'essere tempestivamente comunicata al Comune di PORTOGRUARO; in caso contrario tale variazione non potrà essere opposta alla medesima.

Art. 7 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e morale per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione del contratto a norma del contratto.

L'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza sul luogo dei lavori durante tutta la durata dell'appalto. Si applica in proposito l'art. 4 del Capitolato Generale.

Al rappresentante dell'appaltatore sono comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'appaltatore resta comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore deve provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed agli obblighi assunti con il programma di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti di cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo. La Direzione Lavori può ottenere l'allontanamento dal cantiere del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta deve essere corredata da una **cauzione provvisoria del 2%**, costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Immobiliare Svevo s.a.s. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Tale cauzione potrà essere incamerata in caso di accertamento, da parte della Stazione Appaltante, del mancato possesso dei requisiti dichiarati dall'offerente per partecipare alla gara d'appalto.

La **cauzione definitiva** rimane fissata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto di contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato ai sensi di legge, a stipulare una polizza di **assicurazione che copra i danni subiti** dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita in **€. 200.000,00** (euro DUECENTOMILA/00).

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Il massimale per l'**Assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a €500.000,00** (euro CINQUECENTOMILA/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto con le modalità a tal fine indicate da Regolamento. La stessa potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto.

Della consegna sarà redatto regolare verbale dalla data del quale decorreranno i termini di avanzamento e d'ultimazione fissati dal contratto.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in più tempi ai sensi di legge.

A seguito della consegna dei lavori dovranno avere inizio i lavori entro 15 giorni da tale data. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori, fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere al Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ivi compresa la Cassa Edile se dovuta; lo stesso inoltre dovrà trasmettere ogni quadrimestre copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al personale proprio e delle imprese subappaltatrici.

Art. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA' PER RITARDI - SOSPENSIONI E PROROGHE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 90 (NOVANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali dell'andamento stagionale sfavorevole e pertanto per tali giorni non saranno concesse proroghe per recuperare rallentamenti o soste.

L'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudiziale alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune di PORTOGRUARO.

Il Comune di PORTOGRUARO si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro, entro un congruo periodo di tempo e disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle opere, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o trarne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione del lavoro appaltato, sarà applicata a carico dell'appaltatore una **penale** in misura pari a **€. 150,00** (netti) al giorno da applicarsi sull'importo netto e comunque complessivamente in misura non

superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale. Qualora l'ammontare della penale calcolato ecceda l'importo massimo la stazione appaltante potrà dare avvio alla procedura per la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa del ritardo dell'appaltatore.

Per le sospensioni dei lavori si applicano gli articoli 158 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

La facoltà per l'appaltatore di chiedere una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori è disciplinata dall'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010. La richiesta di proroga dev'essere congruamente motivata con l'indicazione della causa che non consente il rispetto del termine per l'ultimazione di lavori e la dimostrazione della sua non imputabilità all'appaltatore. La stessa deve pervenire al Comune di PORTOGRUARO prima della scadenza del termine contrattuale, possibilmente con congruo anticipo.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto a discrezione del Committente, ai sensi dell'art. 17 commi 4 e seguenti del Capitolato Generale. La risoluzione del contratto presuppone la formale messa in mora dell'appaltatore in contraddittorio con il medesimo. L'appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Committente in conseguenza della risoluzione contrattuale.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Committente entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Committente non si pronuncerà entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Committente o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Committente con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Committente, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 11 - PROGRAMMA DEI LAVORI

Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque prima dell'effettivo inizio degli stessi, l'impresa dovrà presentare per approvazione alla Direzione Lavori, il programma esecutivo di cui all'art. 38 comma 10 del Regolamento che comprende per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.

Il programma dev'essere coerente con il termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

La Direzione Lavori approva il programma dei lavori mediante apposizione di un visto entro **5 giorni** dal ricevimento; decorso tale termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma s'intende approvato, fatti salvi palesi errori o illogicità o indicazioni manifestamente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

Il programma potrà essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori qualora ciò si renda necessario per una migliore esecuzione dei lavori; tali modifiche o integrazioni saranno a totale carico dell'Impresa la quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi o altre pretese di sorta.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà al Committente di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'impresa; in caso contrario l'impresa sarà tenuta a rispettare le prescrizioni del Direttore dei Lavori ed il cronoprogramma del piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 12 - CONTABILITÀ DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'articolo 23-ter della Legge n. 98/2013 (Decreto del Fare), all'appaltatore, su sua richiesta, può essere concessa un'anticipazione del 10% con le modalità e le garanzie previste dalla vigente normativa.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di cui al comma successivo, raggiunga l'importo minimo di € **50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA/00)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è effettuata una ritenuta dello **0,50 per cento** da liquidarsi se nulla osta in sede di conto finale.

Il Direttore dei Lavori deve redigere la necessaria contabilità entro 45 giorni dal raggiungimento dell'importo indicato al II comma del presente articolo. A sua volta il Committente deve emettere il corrispondente pagamento nei 30 giorni successivi.

Qualora i lavori dovessero rimanere sospesi non per colpa dell'impresa, per un periodo superiore a 90 giorni, potrà essere emesso un pagamento anche per un importo inferiore a quello indicato.

Art. 13 - PAGAMENTI A SALDO

Ad avvenuta ultimazione dei lavori si provvede alla liquidazione dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia il relativo importo.

Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori si provvede alla redazione del conto finale; nei successivi 30 giorni lo stesso dev'essere sottoscritto dall'appaltatore e dal Committente.

La rata di saldo e le ritenute di legge, ove nulla osti, è pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In particolare, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dall'autorità competente, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'appaltatore, il Committente provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sull'importo rimasto da liquidare all'appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 14 - VALUTAZIONE DEI LAVORI

I prezzi in base ai quali, saranno liquidati i lavori appaltati a misura, a corpo e le somministrazioni, risultano dall'offerta a prezzi unitari allegata al contratto. Per norma generale resta stabilito che nei prezzi unitari dell'elenco si intende sempre compresa e compensata ogni spesa per le forniture, per i consumi, per l'intera mano d'opera, per le opere provvisorie, per la messa in sicurezza degli operai secondo le normative vigenti, per qualsiasi lavorazione e magistero, per tutti gli oneri relativi all'applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008, nonché, l'utile dell'Impresa ed in genere quant'altro occorra per dare tutti i lavori completati in opera e ultimati nel modo e tempo prescritti. In particolare i prezzi dell'elenco sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a più d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.
- b) per gli operai: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc. nonché, la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno.
- c) per noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché, l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento.
- d) per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico e privato. Sono inoltre comprese le spese per carichi e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Le eventuali esclusioni sono solo quelle espressamente indicate nelle singole voci di elenco prezzi. I prezzi pattuiti secondo le condizioni del contratto d'appalto si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi invariabili. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 24-12-1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, i prezzi di aggiudicazione, saranno sottoposti a giudizio di congruità (i prezzi contrattuali non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati) da formularsi da parte degli organi tecnici di ciascuna amministrazione, "sulla base dei criteri e parametri di riferimento da fissarsi a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o dell'Osservatorio".

Lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo e secondo le risultanze degli elaborati grafici ed ogni altro allegato progettuale contrattualmente vincolante; il **corrispettivo contrattuale dei lavori a corpo è fisso ed invariabile** senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo è sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere chiesto per lavori, forniture o prestazioni che, pur non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori appaltati secondo le regole dell'arte.

I lavori a corpo saranno contabilizzati applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'art. 2 del presente Capitolato Speciale e registrando la quota percentuale dell'aliquota relativa a ciascuna categoria che è stata eseguita.

I prezzi contrattuali sono, in ogni caso, comprensivi delle voci indicate dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 e delle seguenti prestazioni: *per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro; spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.*

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del Regolamento DPR n. 207/2010.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è evidenziato all'art. 2 del presente capitolato, saranno valutati e liquidati in proporzione ai lavori eseguiti.

Opere a corpo e ad economia - Anticipazioni fatte dall'appaltatore

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'elenco e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per i lavori in economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della Direzione dei Lavori. Essi non potranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura. Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia, saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro ad economia se non quando sia compiuta e misurata la parte a misura, o viceversa.

Per l'esecuzione delle opere in economia, l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, e anche prima dietro semplice ordine verbale, in caso d'urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

I lavori in economia saranno accreditati all'Appaltatore sul primo stato di avanzamento emesso successivamente alla loro effettuazione.

Art. 15 - REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è prevista nei casi disciplinati dall'art. 133 del D.lgs. n. 163/2006.

Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 3 del Capitolato Generale e della normativa vigente in materia.

Art. 17 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali variazioni rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate nei termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento al Committente dei danni eventuali.

L'appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le proprie riserve con le modalità previste dagli articoli 190 e 191 del Regolamento DPR n. 207/2010.

Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. 18 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico [dell'appaltatore](#) gli oneri indicati nel Capitolato Generale, nel Regolamento e nel presente capitolato speciale nonché in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Committente fornisce il progetto completo per le opere architettoniche – infrastrutturali. Nel caso l'impresa metta in opera elementi prefabbricati con caratteristiche strutturali diverse da quelle previste in progetto, queste dovranno essere corredate di certificazione e progettazione strutturale, che l'appaltatore dovrà eseguire a mezzo di professionista di sua fiducia e dovrà quindi trasmettere alla stazione appaltante i predetti calcoli, soddisfacendo all'obbligo di presentare gli stessi all'Organo pubblico competente per territorio.

Tuttavia, laddove l'appaltatore ne rilevasse la necessità e convenienza, potrà modificare a sua cura e spese il progetto strutturale mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazione del prezzo contrattuale, né modifiche dimensionali che si ripercuotano sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera. In ogni caso le eventuali modificazioni che l'appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale ed il relativo progetto esecutivo e calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e del Committente. L'accettazione di detto progetto da parte della Direzione dei Lavori non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità inerenti tale progetto e l'esecuzione dell'opera. Per le strutture in variante, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'appaltatore, dovrà essere trasmessa all'Ufficio stesso solo tramite la stazione appaltante.

Sono altresì a carico dell'appaltatore i seguenti obblighi:

- 1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei lavori in modo che le opere risultino a tutti gli effetti collaudabili, conformi al progetto e a perfetta regola d'arte richiedendo tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni scritte per particolari non perfettamente definiti dal progetto;
- 2) Situazione dei terreni prima di ogni intervento, compreso il rilievo planimetrico, altimetrico ed il tracciato delle opere previste dal progetto. Dovrà in seguito provvedere al ripristino dei siti con adagiamento di scarpate, rampe di accesso carraio e/o pedonali (alle singole proprietà private fronteggianti l'intervento), ed eventuali successivi inerbimenti o inghiaiami; la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire una accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impiego, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;
- 3) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità ed alla tipologia delle opere, con tutti gli impianti che garantiscano una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamiento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione di veicoli e persone addetti ai lavori, comprese eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Committente;
- 4) L'assunzione in proprio di ogni indennità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto, tenendone indenne il Committente.
- 5) Le spese per la denuncia delle opere in c.a. e quelle spese relative alla verifica dei calcoli di strutture da eseguirsi in opera che si rendessero necessarie. Qualora l'Impresa non presenti entro dieci giorni dalla data di consegna motivate obiezioni (sottoscritte da un Ingegnere di provata esperienza) si intende che la stessa assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto che dell'esecuzione delle opere strutturali;
- 6) L'esecuzione presso gli istituti autorizzati di tutte le prove ed analisi ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali o sui manufatti impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori, compresa la confezione di campioni e l'esecuzione di prove di carico ordinate dalla Direzione Lavori sulle opere in calcestruzzo e qualsiasi altra struttura portante nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- 7) Il mantenimento sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi adiacenti alle opere da eseguire, nonché la manutenzione delle opere e il mantenimento, inaffiamento compreso, delle essenze vegetali piantumate fino a 6 mesi dall'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione;
- 8) La concessione, a richiesta della Direzione Lavori e compatibilmente con le esigenze di sicurezza, a qualunque altra impresa affidataria di lavori compresi e non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo a carico del Committente o delle imprese stesse. Per la realizzazione della rete di Acquedotto l'Appaltatore è a conoscenza che interverrà una Ditta Specializzata autorizzata dal Committente e pertanto l'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di scavo e reinterro e quanto necessario per la corretta esecuzione dei lavori (in quanto lavori e fase di lavoro compresi nell'appalto) in coordinamento con la Ditta specializzata e con la Direzione dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- 9) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero di materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, cantiere che dovrà essere mantenuto in ordine e decoroso alla fine di ogni giornata lavorativa;
- 10) L'accesso per quanto possibile, mediante opere provvisorie, alle abitazioni private prospettanti sulle strade interessate dai lavori, garantendo la pulizia, anche quotidiana, delle vie di transito;
- 11) L'onere per la ricerca e il posizionamento degli allacciamenti esistenti e per la predisposizione di nuovi allacciamenti concordando con il proprietario del lotto posizione e quota;
- 12) Spese, contributi, diritti, lavori, forniture e prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'appaltatore è tenuto a concedere, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, l'uso di tali servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Committente dietro rimborso delle spese vive;

- 13) Ogni spesa per l'ispezione con camera televisiva delle condotte poste in opera al fine di individuare eventuali perdite o difetti di posa, e di quelle esistenti che potrebbero essere danneggiate a causa dei lavori;
- 14) L'esecuzione di opere campione di singole categorie di lavori qualora ciò sia previsto nel presente capitolato e in quello tecnico o richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il nulla – osta alla realizzazione delle opere simili;
- 15) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, l'illuminazione notturna del cantiere, nonché la segnaletica di deviazione del traffico;
- 16) La costruzione e manutenzione all'interno del cantiere dei locali ad uso della Direzione Lavori, arredati, illuminati e provvisti di tutti gli arredi ed attrezzature necessari;
- 17) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi misurazioni, prove e controlli dei lavori;
- 18) L'adozione nell'esecuzione dei lavori di tutti i procedimenti e cautele atti a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi ed ad evitare danni a beni pubblici o privati con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore restandone sollevati sia il Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- 19) Premesso che la zona non è stata interessata da eventi bellici particolari, l'impresa si obbliga a sua cura e spese a procedere prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi ed a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti autorità alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni interessati dall'opera, o dei quali il Committente ha avuto autorizzazione dal Comune di Portogruaro di eseguire gli interventi previsti dal presente appalto, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza ed alla loro direzione. Pertanto l'impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevato, in tutti i casi il Committente. Per tale attività l'appaltatore non avrà nulla a che pretendere;
- 20) La richiesta prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati ai lavori, di tutti i permessi necessari ed il rispetto di tutte le disposizioni emanate dagli stessi per quanto di competenza;
- 21) L'apposizione di apposita tabella, delle dimensioni di cm 150x200 salvo diversa indicazione del Comune di Portogruaro, con indicati gli estremi, i loghi e le immagini relative all'opera che è interessata da un contributo forniti dalla Direzione dei Lavori e dalla Stazione Appaltante;
- 22) La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche se di proprietà del Committente o del Comune di Portogruaro, anche durante i periodi di sospensione dei lavori e sino alla presa in consegna dell'opera da parte del Comune di PORTOGRUARO;
- 23) L'aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del Direttore dei lavori, in conseguenza di varianti o di diverse soluzioni esecutive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera;
- 24) I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, nonché la conservazione sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici rilevati dall'appaltatore provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate da opera d'arte e/o alberature di pregio;
- 25) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, ponteggi, canali, ture e comunque tutte le opere provvisoriamente necessarie per il regolare svolgimento dei lavori da eseguire;
- 26) Le riparazioni dei danni causati da intemperie e da altre cause naturali;
- 27) La presentazione settimanale alla Direzione dei Lavori di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- 28) L'adeguata garanzia assicurativa per i danni da responsabilità civile verso terzi contro gli incendi e contro furto;
- 29) L'individuazione delle condutture e dei cavi di servizi, sia pubblici che privati esistenti (nelle zone in cui gli Enti gestori o proprietari dei servizi esistenti non siano in grado di segnalare la posizione planimetrica e altimetrica delle condutture e dei manufatti esistenti) attraverso un'indagine del sottosuolo effettuata con metodi non distruttivi, estesa su tutta la superficie interessata dalla posa dei manufatti e degli allacciamenti e per la profondità ritenuta necessaria per la corretta esecuzione dei lavori. Memorizzazione su supporto magnetico con software da concordare con la Direzione dei Lavori, dei tracciati interessati dai rilievi e restituzione grafica dei risultati dei rilievi formata da planimetrie in scala 1:200 e sezioni longitudinali in scala 1:100, esecuzione ogni 50 m. di condotta, di sondaggi geognostici mediante carotaggi per la definizione e caratterizzazione litostratigrafica del sottosuolo, realizzazione degli elaborati grafici in forma di colonne stratigrafiche con relazione tecnica e descrizione di dettaglio;
- 30) Ove necessario, l'impresa è obbligata a sua cura e spese a presentare al competente Servizio S.P.S.A.L. dell'Azienda Sanitaria il piano di lavori per la rimozione, bonifica e smaltimento delle condotte in cemento amianto esistenti, di altro eventuale tipo di materiale contenente amianto che si ritenesse necessario smaltire secondo le norme vigenti e su discarica autorizzata;
- 31) Il costo per lo smaltimento in pubblica discarica di tutti i materiali di risulta;
- 32) Sono inoltre a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi riguardanti la limitazione dal rumore irradiato dai mezzi e dalle attrezzature in modo da creare il minimo disturbo agli abitanti circostanti, dovrà essere limitato al

minimo il disturbo derivante dalla produzione ed il sollevamento di polveri sia nell'area oggetto dell'intervento che lungo le vie di transito dei mezzi in relazione al regime anemometrico, pluviometrico e di umidità dell'aria;

- 33) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti (Comune, Consorzi, Provincia, Enel, Telecom, Eni, ecc.) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. In particolare dovrà essere contattata l'ASCOPIAVE di Portogruaro, che gestisce la distribuzione del gas, per il pericolo di scoppi;
- 34) E' vietato eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all' esercente le linee elettriche, l'impresa esecutrice non provveda ad installare una adeguata protezione atta ad eccitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse (art. 11 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164);
- 35) Qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. e di quelle soggette comunque alle norme del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'Impresa deve farne immediata denuncia alla Stazione Appaltante, la quale soltanto ha la figura di scopritore nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi ed inoltre deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. Per tali attività l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere se non le il rimborso delle spese incontrate per la conservazione dei beni e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente ricupero;
- 36) Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito, per quanto possibile, il transito. Nel caso di istituzione di un senso unico alternato questo dovrà disciplinato a mezzo di movieri. Dovrà essere garantito comunque il transito ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza e ai pedoni con eventuali cicli e motocicli a mano. Le modifiche alla circolazione stradale dovranno essere concordate con il locale Comando di Polizia Municipale;
- 37) Ogni danno diretto e indiretto derivante dall'esecuzione dei lavori sarà ad esclusivo carico dell'Appaltatore, restando il Committente totalmente indenne da qualsiasi richiesta;
- 38) L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
Il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore, tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranza presente, fase di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte), le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, le annotazioni e controdeduzioni dell'impresa appaltatrice, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro a cura dell'appaltatore è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;
- 39) Alla conclusione dei lavori, l'appaltatore dovrà ripristinare come in origine i luoghi interessati dalle lavorazioni.

Inoltre l'appaltatore è obbligato ad eseguire il rilievo del terreno e i tracciamenti concordando con la Direzione dei Lavori eventuali aggiornamenti rispetto al progetto che si renderebbero necessari, ciò non costituisce motivo di variazione sul computo pattuito.

L'appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'**adeguata documentazione fotografica** relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere, ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della valutazione degli stati d'avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera, e dovrà trasmetterli al direttore dei lavori.

L'Appaltatore in fase di offerta prende atto dell'esistenza dei sottoservizi indicati schematicamente nei disegni di progetto, si impegna, a sua cura e spesa, a verificarne la veridicità e si impegna ad eseguire i lavori sia in presenza dei sottoservizi che in concomitanza con l'eventuale spostamento, anche temporaneo, degli stessi.

In tal senso, qualora necessario e richiesto dalla D.L., l'Appaltatore dovrà predisporre tutte le opere necessarie per lo spostamento e la sistemazione e deviazione delle canalizzazioni di qualsiasi tipo (per esempio: cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, gas, fognature, ecc.), nonché delle linee elettriche e telefoniche con le relative palificazioni, che verranno a trovarsi nell'area oggetto di intervento. In tale circostanza l'Appaltatore dovrà coadiuvare l'Ente gestore nell'esecuzione delle opere necessarie allo spostamento con interventi che saranno compensati con gli articoli di elenco. Saranno comunque considerate a suo completo carico le eventuali riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa dovessero venir arrecati alle opere e condutture sotterranee e loro accessori.

Art. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme giuridiche relative all'assunzione della mano d'opera, alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene dei lavori, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso d'opera d'appalto, per la tutela dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà pertanto in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare di aver provveduto ad ogni obbligo assicurativo presso gli Istituti competenti.

L'appaltatore inoltre è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, anche se assunti fuori della Regione, le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse Edili della provincia di Venezia nell'ambito della quale potrà essere concesso l'accertamento contributivo.

L'appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi, anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni sindacali o receda da esse.

L'appaltatore risponde dell'osservanza degli obblighi indicati da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La circostanza che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

E' fatto obbligo all'appaltatore di presentare settimanalmente alla Direzione dei Lavori tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera.

Art. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono essere eseguiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'appaltatore deve fornire al Committente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti in vigore. L'appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore deve osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante; eventuali modifiche o integrazioni di quest'ultimo possono essere proposte, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, solo nel caso in cui si tratti di adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, di introdurre prescrizioni che meglio garantiscano la sicurezza dei propri lavoratori, di garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche a seguito di rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. Sulle proposte si pronuncia con decisione vincolante per l'appaltatore, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. L'eventuale decisione favorevole del coordinatore non può in alcun caso determinare variazioni dei prezzi pattuiti né alcun genere di corrispettivi aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale, a meno che, trattandosi di modifiche giustificate dall'ultima delle circostanze sopra riportate che comportino maggiori oneri a carico dell'impresa, non trovi applicazione la disciplina delle varianti in corso d'opera.

L'appaltatore è tenuto a consegnare al coordinatore per la sicurezza entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI - ASSICURAZIONE

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate secondo il progetto esecutivo.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti del Committente, dal Comune di Portogruaro o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Committente che il Comune di PORTOGRUARO e le persone che la rappresentano.

L'appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e dei comportamenti di tutti i suoi dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 158 del Regolamento, l'appaltatore deve produrre al Committente almeno 10 giorni prima di quello fissato per la consegna dei lavori una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata non può essere inferiore a €. **200.000,00** (euro DUECENTOMILA/00).

La polizza inoltre deve assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il relativo massimale non può essere inferiore ad €. **500.000,00** (euro CINQUECENTOMILA/00).

Art. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non sarà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Qualora tuttavia i danni subiti dall'appaltatore dipendano da causa di forza maggiore e gli stessi siano stati denunciati per iscritto alla Direzione Lavori entro 8 giorni lavorativi da quello in cui si sono verificati, il conseguente indennizzo sarà calcolato secondo quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato Generale, restando peraltro ferme le disposizioni ivi previste per quanto riguarda il concorso dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 23 - VARIAZIONE DEI LAVORI

Nessuna modifica ai lavori appaltati può essere apportata dall'appaltatore; in caso contrario lo stesso sarà tenuto a demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità senza poter richiedere per gli stessi alcun compenso o indennizzo.

Qualora si rendesse necessario, per particolari situazioni che possono determinare difficoltà di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Comune di PORTOGRUARO, può ordinare variazioni o addizioni al progetto approvato, purché le stesse non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto dell'appalto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; tuttavia, qualora le stesse comportino categorie di lavorazioni non previste o l'impiego di materiali per i quali manchi il corrispondente prezzo contrattuale, saranno formati nuovi prezzi con i criteri già sopra menzionati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia agli articoli 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Art. 24 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o cottimo di lavorazioni comprese nell'appalto è consentito solo previa autorizzazione del Committente, nei casi ed alle condizioni indicate dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006. Il subappalto non autorizzato, fuori dell'ipotesi dell'autorizzazione implicita prevista dal citato art. 118, comporta responsabilità penale dell'appaltatore ai sensi del D.L. n. 139/1995 convertito nella L. n. 246/1995.

Le lavorazioni dell'appalto comprese nella categoria prevalente sono subappaltabili nei limiti del 30%, in termini economici, dell'importo della categoria medesima; tale percentuale viene ridotta al 20% nel caso di affidamento mediante procedura negoziata. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono invece subappaltabili o subaffidabili in cottimo nella loro totalità. E' vietato il subappalto e/o il subaffidamento in cottimo dei lavori indicati all'art. 37 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere affidate in subappalto/cottimo, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che esso stesso ha effettuato a favore dei subappaltatori o cottimisti o il relativo nulla osta da parte degli stessi; in caso contrario verrà sospeso il successivo pagamento. L'eventuale pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti da parte del Committente è disciplinato dal sopra citato art. 118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006.

Art. 25 - RISERVE DELL'IMPRESA E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dagli articoli 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Committente o al Comune di PORTOGRUARO.

La definizione delle riserve formulate dall'appaltatore rientranti nella fattispecie di cui all'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 avverrà con le modalità indicate dagli articoli 240 e 240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal citato articolo, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 – CUSTODIA E BUONA CONSERVAZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio o non sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione, l'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla custodia ed alla buona conservazione delle opere e delle essenze vegetali, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'appaltatore pertanto sarà tenuto all'osservanza oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse eventualmente fissare la Direzione Lavori, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia a pretendere alcunché.

Durante il periodo in cui gli oneri di custodia e buona conservazione dei lavori è a carico dell'appaltatore, gli interventi necessari dovranno essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa sarà a carico dell'appaltatore stesso.

Art. 27 - COLLAUDO – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori il Committente può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in fase di realizzazione alle prescrizioni del progetto esecutivo dei lavori stessi.

All'ultimazione dei lavori la Direzione Lavori farà eseguire, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il collaudo dei lavori dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

Nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione quest'ultimo dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, il Committente e di conseguenza il Comune di PORTOGRUARO si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata del lavoro o parte del lavoro realizzato prima del collaudo provvisorio.

Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Committente risolvere il contratto:

- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, dei subappaltatori, dei fornitori, dei lavoratori o degli altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- c) per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) quando per negligenza dell'appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma dei lavori approvato, non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera qualora pur a seguito dell'intimazione impartita dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Capitolato Generale permanga l'inadempimento;
- e) quando l'appaltatore, a causa di divergenza in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per qualsiasi altra causa, sospenda l'esecuzione delle opere senza il relativo ordine del Direttore dei Lavori o del Committente secondo la rispettiva competenza;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- g) quando l'appaltatore perda i requisiti richiesti per gli appalti pubblici dalla vigente normativa;
- h) in tutti gli altri casi configuranti grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Generale.
- i) negli altri casi previsti dalla vigente legislazione in materia di lavori pubblici.

La risoluzione opera di diritto ai sensi degli art. 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006.

Peraltro nei casi previsti nelle lettere c), d) ed e) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte del Committente, che prescriva quanto l'appaltatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento. Trascorso tale termine

senza che l'appaltatore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dal Committente la dichiarazione di risoluzione espressa.

Art. 29 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Committente si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

Si richiama in proposito l'art. 134 del D.lgs. n. 163/2006.